

Bruxelles, 17 ottobre 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0300 (NLE)**

13294/16
ADD 1

TRANS 390
MAR 262
EU-GNSS 29
AVIATION 208
ESPACE 48
RELEX 840
CH 10
CSC 292

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 620 final ANNEX 1
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al comitato GNSS Unione europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare Progetto DECISIONE 1/2016 DEL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA (COMITATO MISTO) del XXX 2016 recante adozione del suo regolamento interno

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 620 final ANNEX 1.

All.: COM(2016) 620 final ANNEX 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 12.10.2016
COM(2016) 620 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al comitato GNSS Unione europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare

Progetto

**DECISIONE 1/2016 DEL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA
(COMITATO MISTO)**

del XXX 2016

recante adozione del suo regolamento interno

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione deve adottare in seno al comitato GNSS Unione europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare

Progetto

DECISIONE 1/2016 DEL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA (COMITATO MISTO)

del XXX 2016

recante adozione del suo regolamento interno

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera (in seguito denominata "la Svizzera"), dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare (in seguito "l'accordo"), in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo si applica in via provvisoria tra la Svizzera e l'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2014 per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione europea.
- (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.
- (3) Il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti per assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.
- (4) A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo, durante l'applicazione provvisoria dell'accordo il comitato misto si compone di delegati della Svizzera e dell'Unione europea.

DECIDE:

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato misto allegato alla presente decisione.

Fatto in inglese a Bruxelles e a Berna, rispettivamente il XXXX 2016 e il XXXX 2016

Per il comitato misto

*Il presidente
Svizzera*

Il segretario per l'UE

Il segretario per la

REGOLAMENTO INTERNO
DEL
COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA (COMITATO MISTO)

Articolo 1

Composizione del comitato misto

1. Il comitato misto è composto per l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, dai delegati della Commissione europea (in seguito "la Commissione") e dei governi degli Stati membri dell'Unione europea e per la Svizzera, dall'altra, dai delegati del governo federale svizzero. Le due parti sono in seguito denominate individualmente "la parte" o congiuntamente "le parti".
2. I delegati delle parti possono essere accompagnati da altri funzionari.
3. Durante l'applicazione provvisoria dell'accordo il comitato misto è costituito da delegati della Svizzera e dell'Unione europea, rappresentata dalla Commissione.

Articolo 2

Presidenza

1. Le parti presiedono il comitato misto alternandosi per un periodo di un anno civile.

Durante il primo anno civile dall'entrata in vigore dell'accordo, la presidenza è esercitata dalla Svizzera.
2. La parte che detiene la presidenza designa la persona e il suo delegato per la carica di presidente del comitato misto.
3. Il presidente dirige i lavori del comitato misto.
4. Durante l'applicazione provvisoria dell'accordo, le disposizioni della presidenza si applicano mutatis mutandis.

Articolo 3

Osservatori ed esperti

Il comitato misto può decidere, di comune accordo con le parti, di invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori, per fornire informazioni su specifici argomenti. Il comitato misto conviene sui termini e sulle condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

Articolo 4

Segreteria

1. Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Svizzera svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.
2. Il segretariato è responsabile della comunicazione tra le parti, compresa la trasmissione dei documenti.
3. Le funzioni di segreteria competono alla parte che detiene la presidenza.

Articolo 5

Riunioni del comitato misto

1. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario, in linea di principio una volta all'anno.

Il presidente convoca, previa consultazione delle parti, la riunione del comitato misto a una data e in un luogo stabiliti di comune accordo. Con il consenso delle parti, è possibile ricorrere anche a conferenze telefoniche e videoconferenze.

Il presidente convoca una sessione speciale del comitato misto su richiesta dell'Unione europea o della Svizzera.

Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni di calendario dalla richiesta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 dell'accordo.

2. Il comitato misto si riunisce a Bruxelles o in Svizzera, a seconda di quale parte detiene la presidenza, a meno che le parti non decidano diversamente.

3. Il presidente invia la convocazione, corredata del progetto di ordine del giorno e dei documenti per la riunione, ai delegati delle parti almeno 21 giorni di calendario prima della riunione. I documenti per le riunioni convocate conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo sono inviati almeno 7 giorni di calendario prima della riunione.

4. Di concerto con le parti, il presidente può abbreviare i termini indicati al paragrafo 3 per tenere conto delle esigenze di un caso specifico.
5. Il presidente viene informato riguardo alla composizione della delegazione di ciascuna parte almeno 7 giorni di calendario prima di ciascuna riunione.
6. Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, a meno che le parti non decidano diversamente.

Articolo 6

Ordine del giorno

1. Il presidente, con l'assistenza dei segretari, stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione.
2. Ogni parte può proporre voci aggiuntive da inserire nell'ordine del giorno almeno 7 giorni di calendario prima della riunione. Le domande di inclusione di voci aggiuntive nell'ordine del giorno devono essere debitamente motivate e inviate per iscritto al presidente.
3. Il comitato misto approva l'ordine del giorno all'inizio della riunione.

Articolo 7

Gruppi di lavoro del comitato misto

1. La composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro o dei gruppi di esperti da costituire in conformità all'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo sono decisi sulla base di un mandato stabilito dal comitato misto.
2. I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti applicano il presente regolamento interno *mutatis mutandis*.
3. I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non sono autorizzati a prendere decisioni, ma possono formulare raccomandazioni da sottoporre all'attenzione del comitato misto.
4. Il comitato misto può decidere di modificare o di porre fine al mandato dei gruppi di lavoro o di esperti.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

1. Il comitato misto adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo con le parti in conformità alle disposizioni dell'accordo. Esse recano il titolo "Raccomandazione" o "Decisione", seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dal presidente e dai segretari e sono trasmesse alle parti.
3. Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi decisione o raccomandazione adottata dal comitato misto nella rispettiva gazzetta ufficiale. Le parti si informano reciprocamente riguardo alla loro intenzione di pubblicare una decisione o una raccomandazione.
4. Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tal fine il testo della proposta viene trasmesso in conformità all'articolo 5 del regolamento interno, entro un termine di almeno 21 giorni di calendario entro il quale possono essere comunicate eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare detto termine in consultazione con le parti per tener conto di circostanze speciali. Quando il testo è stato concordato, la decisione o la raccomandazione viene firmata dal presidente e dai segretari.
5. Le decisioni del comitato misto che modificano l'allegato I dell'accordo sono adottate nelle lingue facenti fede dell'accordo.

Articolo 9

Verbale

1. Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione. Il progetto indica le decisioni adottate e le raccomandazioni formulate. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del comitato misto. Una volta approvato dal comitato misto, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari.
2. Il progetto di verbale è redatto entro 21 giorni di calendario dalla data della riunione ed è sottoposto all'approvazione del comitato misto mediante procedura scritta oppure durante la riunione successiva del comitato misto.

Articolo 10

Riservatezza

Se una parte comunica al comitato misto informazioni definite riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 11

Spese

1. Ciascuna parte si assume l'onere delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro o di esperti.
2. Il comitato misto approva la ripartizione delle spese relative alle missioni assegnate a esperti.
3. Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.
4. Le spese connesse ai servizi di interpretariato nelle riunioni e di traduzione dei documenti da o verso l'inglese, il francese e il tedesco sono a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 12

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o inviata da quest'ultimo è trasmessa al segretariato del comitato misto.

Articolo 13

Lingue

Le lingue di lavoro del comitato misto sono l'inglese, il francese e il tedesco. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 5, del presente regolamento interno, il comitato misto basa le proprie decisioni e delibere su documenti redatti in una di queste lingue, salvo diversa decisione delle parti.

Articolo 14

Modifica del regolamento interno

Il presente regolamento interno può essere modificato in conformità al suo articolo 8.